

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE.

Allegato alla deliberazione Giunta comunale n. 46 del 13/04/2016

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93 commi da *7-bis* a *7-quater* del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare della quota destinata all'incentivazione del personale.
2. Il presente regolamento è adottato a seguito del contratto decentrato integrativo in materia di utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, sottoscritto in data 23/12/2015.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Codice", il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) per "d.P.R. 207/2010", il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) per "fondo", il fondo per la progettazione e l'innovazione, previsto e disciplinato dall'articolo 93 commi da *7-bis* a *7-quater* del codice;
 - d) per "Responsabile di Servizio", il Responsabile apicale di struttura che esercita i poteri di cui all'articolo 107 e 109 del TUEL;
 - e) per "RdP", il Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10 del codice;
 - f) per "DPP", il documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 93 comma 1 del codice e articolo 10 comma 1 lettera c), del d.p.r. 207/2010.

Art. 2 – Il fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), per ogni opera o lavoro, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Per la classificazione delle opere e lavori si fa riferimento all'articolo 3 del d.p.r. 207/2010.

Art. 3 – Percentuali di alimentazione

1. L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:
2.
 - a) parametro di entità (PE), compreso tra 1 e 0,80, secondo i seguenti scaglioni:

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	

0,00	500.000,00	1,00
500.000,01	1.000.000,00	0,95
1.000.000,01	2.000.000,00	0,90
2.000.000,01	5.000.000,00	0,85
5.000.000,01		0,80

b) parametro di complessità (PC), compreso tra 1,20 e 0,90, secondo i seguenti livelli:

Descrizione complessità	PC
Opere o lavori che contengono 4 o più dei 7 elementi previsti dall'articolo 3 comma 1 lettera l) del d.p.r. 207/2010	1,20
Opere o lavori che contengono da 2 a 3 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3 comma 1, lettera l) del d.p.r. 207/2010	1,10
Opere o lavori che comportano procedure espropriative	1,00
Opere o lavori non compresi in altri casi della presente tabella nonché quelli di bassa complessità rientranti tra quelli di cui all'art.93 comma 2 del d.lgs. 163/2006.	0,90

3. Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:
 $2\% * PE * PC =$ percentuale da applicare.
4. La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.
5. In ogni caso l'importo da stanziare per ogni singola opera, a parità di PC, non può essere inferiore all'importo derivante dall'applicazione del PE dello scaglione di importo inferiore per l'importo massimo di quest'ultimo. **(1)**
6. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d'opera derivanti da errori di progettazione non comportano aumento della quota di fondo.

(1) (Questa norma vuole evitare che il superamento di pochi Euro dello scaglione di valore, comporti uno stanziamento minore per il fondo. Ad esempio, per un'opera da 1.000.000 di Euro, contenente espropri, avremmo $1.000.000 * 2\% * 0,95 * 1 = 19.000$ Euro di fondo; per un'opera da 1.010.000 Euro avremmo: $1.010.000 * 2\% * 0,90 * 1 = 18.180$ Euro).

Art. 4 – Destinazione del fondo

1. Il fondo viene destinato nel seguente modo:
 - a) l'80% è ripartito tra il RdP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione; sono esclusi dal riparto i soggetti appena indicati se hanno qualifica dirigenziale.
 - b) il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo

e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

2. Gli oneri fiscali (IRAP), gravanti sulla quota da ripartire tra i dipendenti, sono dedotti in via preventiva dall'80%, di cui al comma 1 lettera a).

Art. 5 – Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei dipendenti

1. Le somme destinate all'incentivazione dei dipendenti sono così ripartite:
 - a) fase progettuale (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), a partire dalla redazione del progetto preliminare, con esclusione, quindi, della redazione di studi di fattibilità e del documento preliminare alla progettazione: 60% dell'incentivo;
 - b) fase esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), a partire dalla consegna dei lavori e fino al compimento del collaudo: 40% dell'incentivo.
2. L'incentivo per la fase progettuale è ripartito nelle seguenti quote:

Soggetto	%
Responsabile del procedimento	10
Progettista/i del livello preliminare	20
Progettista/i del livello definitivo	35
Progettista/i del livello esecutivo	15
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	10
Collaboratori dei soggetti di cui sopra	10

Nel caso di accorpamento dei tre livelli progettuali nel solo progetto esecutivo la percentuale di incentivo è stabilita nel 50%. Ne caso di accorpamento dei primi due livelli la percentuale di incentivo unica per i medesimi, è stabilita nel 40%. Nel caso di accorpamento degli ultimi due livelli la percentuale di incentivo unica per i medesimi, è stabilita nel 35%.

3. L'incentivo per la fase esecutiva è ripartito nelle seguenti quote:

Soggetto	%
Responsabile del procedimento	15
Direttore dei lavori	35
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	15
Collaudatore	25
Collaboratori tecnici dei soggetti di cui sopra	10

4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non siano necessarie tutte le figure previste ai commi 2 e 3, il Responsabile del servizio bilancia le percentuali di conseguenza.
5. Nel caso in cui nessun livello di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) sia svolto all'interno dell'Ente, le quote dell'incentivo relative alle restanti prestazioni, sono riconosciute nella misura di 1/3.
6. Nel caso in cui solo uno dei livelli di progettazione sia svolto all'interno dell'Ente, le quote dell'incentivo relative alle restanti prestazioni, sono riconosciute nella misura di 1/2.
7. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie.

Art. 6 – Particolari modalità di realizzazione delle opere/lavori

1. Nel caso di *project financing*, di concessioni di costruzione e gestione e di dialogo competitivo vengono riconosciute le quote di incentivo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote di incentivo relative alle attività esternalizzate costituiscono economia.

Art. 7 – Conferimento incarichi e individuazione gruppi di lavoro

1. La Giunta Comunale, in caso di opera/lavoro da includere nell'elenco annuale, stabilisce, contestualmente all'adozione, le attività di cui al precedente art. 5 comma 2 da affidare all'esterno nel rispetto dell'art. 90 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, determinando inoltre i tempi per la redazione delle fasi progettuali. Nel caso di progettazione interna, oltre alla tempistica, individua nominativamente il progettista. Il Responsabile del Servizio, sentito il Responsabile del Procedimento, provvede analogamente per gli altri soggetti che partecipano alla suddivisione dell'incentivo ripartendo tra gli stessi le percentuali di partecipazione.
2. Nel caso in cui l'opera/lavoro non sia da includere nell'elenco annuale, la Giunta provvede a quanto previsto al primo comma con appositi separati atti.
3. Qualora il Responsabile di Servizio coincida con una delle figure beneficiarie dell'incentivo, la Giunta, con gli atti di cui ai commi precedenti, stabilisce l'ufficio competente per gli adempimenti previsti al successivo art. 8.

Art. 8 – Erogazione delle somme

1. Ai fini dell'erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Responsabile di Servizio dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. Nel caso di coincidenza con il soggetto beneficiario provvederà l'Ufficio individuato dalla Giunta. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del d.P.R. 207/2010. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o necessità di varianti progettuali.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori imputabili ai dipendenti incaricati.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Responsabile di Servizio contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
7. Nel caso di accertamento negativo i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.

Art. 9 – Tempistica

1. La liquidazione degli incentivi avverrà mediante apposito atto redatto dal Responsabile del Servizio, salvo il caso di coincidenza con il soggetto beneficiario nel qual caso provvederà l'Ufficio individuato della Giunta nel seguente modo:
 - a) per la fase progettuale solo ad avvenuto avvio della procedura di appalto (pubblicazione del bando, invio delle lettere di invito, ecc.); è esclusa l'erogazione di incentivi per opere per le quali non si proceda all'appalto, per qualsiasi motivo;
 - b) per la fase esecutiva solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo o di regolare esecuzione).
2. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.
4. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti, salvo diverse disposizioni dell'Ente finanziatore.
5. Il controllo del rispetto del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo di cui all'art. 93 comma 7 ter del D.Lgs. 163/2006, è effettuato dall'ufficio personale in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Non è possibile effettuare compensazioni né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.
6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Art. 10 – Casi particolari e rinvio

1. Nel caso di opere/lavori che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 93 commi 7-*bis* e 7-*ter* del codice per cui si verifichino eventualità non contemplate dal presente regolamento, si applicano comunque gli istituti qui previsti secondo criteri di analogia, tenendo conto della corrispondenza tra l'attività espletata e quella richiesta dall'amministrazione e del criterio di proporzionalità.
2. Nell'impossibilità di applicare il presente regolamento, anche ai sensi del comma 1, per determinare la suddivisione proporzionale dell'incentivo tra i vari soggetti o le quote corrispondenti alle attività svolte da soggetti esterni che costituiscono economia, si potrà fare riferimento ai rapporti tra le diverse attività come remunerate dalle tariffe professionali, ove previste.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti partecipati o controllati.

Art. 11 – Disposizioni transitorie

1. Le norme contenute nel presente regolamento troveranno applicazione anche ai progetti attivi alla data del 19/08/2014 limitatamente alle fasi di cui al precedente art. 5 commi 2 e 3 e loro parti, eseguite dopo tale data, tenendo conto che la nascita del diritto all'incentivo coincide con il compimento effettivo di ogni singola prestazione.
2. Per le fasi quindi che non si esauriscono in una singola prestazione ma si svolgono in un certo arco di tempo, dovrà considerarsi la frazione temporale della stessa.

3. Il medesimo criterio di cui al precedente comma troverà applicazione per il riconoscimento dell'incentivo sulla base della previgente normativa.
4. Nel caso di applicazione delle presenti disposizioni di transizione l'amministrazione dovrà adottare i necessari atti per la variazione dei quadri economici delle opere/lavori.

Art. 12 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione della Giunta n. 210 del 11/11/2010 e tutte le norme regolamentari incompatibili.